

CONFSERVIZI Lombardia



TITOLO I

COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE - SCOPO – SEDE

Art. 1 – COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

A norma dell'art. 36 del C.C. è costituita l'Associazione Regionale Lombarda delle Imprese e degli Enti di gestione dei servizi pubblici locali.

L'Associazione Regionale è denominata "Confservizi Lombardia".

Confservizi Lombardia ha sede in Milano ed è regolata dal presente statuto.

L'Associazione Regionale Confservizi Lombardia è dotata di autonomia statutaria e regolamentare, funzionale, amministrativa e finanziaria, svolge la propria attività senza fini di lucro e concorre a costituire la Confederazione Nazionale dei Servizi (Confservizi).

Nella gestione dei servizi l'azione della Confservizi Lombardia è orientata al perseguimento di obiettivi di qualità, universalità e rispetto dell'ambiente, garantendo al contempo la massima economicità ed efficienza.

Art. 2 – SCOPO

L'Associazione ha lo scopo di promuovere e tutelare il sistema dei servizi pubblici locali, comunque gestiti, della Regione Lombardia.

A tal fine:

- rappresenta e tutela gli interessi delle imprese e degli enti associati nei confronti dell'Ente Regione e di tutti gli Enti ed organismi pubblici e privati aventi competenza e sfera d'azione regionale;
- partecipa a Confservizi e/o ad altre associazioni, mantiene rapporti con le altre associazioni di categoria nei modi e nelle forme decise dalla Giunta;
- opera e promuove iniziative, anche sulla base degli indirizzi dell'Unione Europea, coerenti con l'obiettivo dello "sviluppo sostenibile";
- elabora proposte di legge o di provvedimenti amministrativi da avanzare alla Regione in coerenza con gli orientamenti generali e la finalità di Confservizi e delle Federazioni Nazionali;
- promuove ed attua intese e coordinamento delle iniziative con altre rappresentanze delle autonomie locali e con le altre associazioni datoriali presenti sul territorio, attraverso gli strumenti e le procedure più opportune ed efficaci quali la consultazione con le organizzazioni di riferimento (associazioni ambientaliste, di utenti, della società civile, ecc.);
- studia e propone la soluzione dei problemi di interesse dei servizi pubblici locali nella dimensione regionale ed assume ogni idonea iniziativa al riguardo;
- formula proposte a Confservizi ed alle Federazioni Nazionali su ogni altro problema di interesse generale per i servizi pubblici locali;
- designa o nomina propri rappresentanti o delegati in commissioni, comitati, enti od organi in ambito regionale e provinciale;

- assiste gli Associati in ogni attività ritenuta utile e confacente all'interesse dei servizi pubblici locali, escluse quelle istituzionalmente riservate alla Confederazione ed alle Federazioni Nazionali;
- svolge opera di servizio di supporto istituzionale, legale e normativo, tecnico e scientifico, economico e finanziario – partecipando allo scopo anche a società e/o stipulando contratti e convenzioni – alle imprese ed agli Enti associati e agli altri Enti collegati;
- svolge eventuali compiti e funzioni ad essa delegate dalla Confederazione e dalle Federazioni Nazionali;
- promuove ogni altra iniziativa che si reputi utile per lo sviluppo e la gestione dei servizi pubblici locali e per gli Associati.

TITOLO II

IMPRESE ED ENTI ASSOCIATI

Art. 3 – ADESIONE

Possono far parte dell'Associazione gli Enti territoriali ed i gestori dei servizi pubblici degli enti locali quale che sia la forma di gestione (Aziende Speciali, Consorzi, Società a partecipazione pubblica e non, Società concessionarie) che gestiscono i servizi pubblici locali in Lombardia.

L'adesione a Confservizi Lombardia comporta l'adesione alle rispettive Federazioni nazionali di categoria, nonché a Confservizi.

L'adesione di nuove Imprese ed Enti nei primi due anni può avvenire anche alla sola Associazione Regionale.

L'accoglimento delle domande di ammissione avviene con il parere favorevole di almeno il 50% dei componenti della Giunta che deciderà il contributo associativo per l'anno in corso.

L'ammissione comporta, oltre all'assunzione degli obblighi di cui al successivo art. 4, il versamento di una quota associativa determinata annualmente dall'Assemblea.

Art. 4 – OBBLIGHI

L'adesione all'Associazione comporta l'accettazione del presente Statuto ed in particolare l'osservanza dei seguenti obblighi:

- a) rispetto delle direttive e degli indirizzi deliberati dagli organi dell'Associazione;
- b) astensione da ogni iniziativa in contrasto con le azioni e le direttive dell'Associazione;
- c) comunicazione dei dati statistici e delle notizie che la stessa richiede ritenendoli utili ai fini del conseguimento dei propri scopi;
- d) corresponsione del contributo associativo, determinato dall'assemblea.

Le spese per la partecipazione alle attività e agli organismi dell'Associazione sono, di norma, a carico dei rispettivi Associati.

Art. 5 – CESSAZIONE

L'adesione a Confservizi Lombardia cessa:

- a) per dimissioni.
Le dimissioni, che devono essere comunicate a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, devono essere date con preavviso di sei mesi.
- b) per recesso.
Il recesso è consentito agli Associati a Confservizi Lombardia che dissentissero dalle modifiche apportate allo Statuto dall'Assemblea dell'Associazione.
- c) per decadenza
La decadenza consegue allo scioglimento dell'Impresa o dell'Ente aderente;
- d) per esclusione

L'esclusione, in conseguenza alla mancata osservanza degli obblighi statutari o per gravi motivi che ne rendano incompatibile l'appartenenza, è deliberata dalla Giunta col voto di almeno due terzi dei suoi componenti, viste le deduzioni scritte dell'Associato da presentarsi entro trenta giorni dall'invito del Presidente.

Contro l'esclusione è ammesso ricorso all'Assemblea dell'Associazione entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento. Il ricorso ha effetto sospensivo.

La cessazione dell'iscrizione non esonera dal versamento dei contributi stabiliti per l'anno solare in corso.

Art. 6 – CONTRIBUTI

I contributi associativi sono determinati annualmente dall'Assemblea, in relazione alle spese occorrenti per il funzionamento e a quelle previste per lo svolgimento del ruolo di rappresentanza dell'associazione, contemplato nel presente statuto, nonché per le attività dei coordinamenti per le politiche settoriali, tenuto conto anche di quanto indicato in proposito nello Statuto di Confservizi.

I contributi associativi devono essere versati all'inizio dell'anno di riferimento, entro la data indicata nella richiesta.

Hanno diritto di partecipazione all'Assemblea gli Associati in regola con il versamento della quota associativa dovuta a Confservizi Lombardia.

I versamenti delle quote sono a fondo perduto. I versamenti non sono trasmissibili, rivalutabili, né ripetibili in nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di recesso, di estinzione o di esclusione dall'Associazione.

TITOLO III

ORGANI

Art. 7 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Organi elettivi di Confservizi Lombardia sono:

- l'Assemblea;
- la Giunta;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Degli organi elettivi di Confservizi Lombardia possono far parte Amministratori o i rappresentanti legali delle imprese e dei consorzi associati nonché i Sindaci degli Enti Locali associati o i Consiglieri comunali delegati al servizio.

La decadenza dalla carica ricoperta in seno all'ente associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi incarico negli organi elettivi dell'Associazione.

La Giunta provvede alla ratifica della decadenza e alla sostituzione alla prima seduta di norma con altro rappresentante dello stesso Associato.

Le cariche elettive di Presidente e di componente della Giunta hanno durata di quattro anni e ad esse si può essere rieletti.

Completano la struttura di Confservizi Lombardia:

- i Coordinamenti per le politiche settoriali
- la Commissione elettorale;
- il Comitato tecnico-scientifico;
- il Direttore generale.

Art. 8 – COMPOSIZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea di Confservizi Lombardia è costituita dai Presidenti delle Aziende, degli Enti e dei Consorzi associati o loro delegati e dai Sindaci – o dai Consiglieri delegati al servizio – degli Enti locali associati o loro delegati.

Ogni socio ha la facoltà di conferire la propria delega, con i relativi voti, ad altro socio dell'Associazione.

Ciascun delegato non può ricevere più di dieci deleghe.

Hanno diritto al voto gli Associati in regola con il pagamento dei contributi associativi.

I voti spettanti ad ogni Associato sono calcolati sulla base degli ultimi contributi versati a Confservizi Lombardia, secondo i rapporti di seguito indicati:

Euro

fino a 500.....	1 voto
da 500 a 2500	3 voti
da 2500 a 5000.....	5 voti
da 5000 a 7500.....	7 voti
da 7500 a 10000.....	9 voti
da 10000 a 15000.....	12 voti
da 15000 a 20000.....	15 voti
da 20000 a 25000.....	18 voti
da 25000 a 35000.....	22 voti
da 35000 a 45000.....	27 voti
da 45000 a 55000.....	33 voti
da 55000 a 65000.....	40 voti
da 65000 a 75000.....	48 voti
da 75000 a 85000.....	57 voti
oltre 85000.....	67 voti

Le spese per la partecipazione all'Assemblea sono a carico delle Imprese e degli Enti Associati. I componenti la Giunta Esecutiva, il Collegio dei Sindaci Revisori, se non costituenti l'Assemblea, partecipano a questa senza diritto di voto.

All'Assemblea, senza diritto di voto, sono invitati anche i componenti lombardi della Giunta Esecutiva di Confservizi e delle Federazioni, gli ex Presidenti di Confservizi Lombardia ed i Direttori.

Art. 9 – CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria ogni anno e, in via straordinaria, su conforme delibera della Giunta o quando ne sia fatta richiesta da almeno un quarto dei soci. In caso di carenza della Giunta dell'Associazione, l'Assemblea può essere convocata dal Presidente.

L'Assemblea è convocata dal Presidente con fax, telegramma o lettera inviata agli Associati e per conoscenza a Confservizi almeno venti giorni prima.

Art. 10 – VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA – VOTAZIONI

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando i soci presenti dispongano della maggioranza assoluta dei voti attribuiti.

In seconda convocazione, trascorsa almeno un'ora dalla prima convocazione, l'Assemblea è legalmente costituita quando i soci presenti dispongano di almeno un quarto dei voti.

Le deliberazioni concernenti:

- a) le modifiche statutarie sono approvate con la maggioranza semplice dei voti presenti, purchè i voti presenti in Assemblea rappresentino la maggioranza dei voti assegnati al complesso degli Associati;

b) lo scioglimento dell'Associazione è approvato con il voto favorevole dei tre quarti dei voti presenti purchè i voti presenti in Assemblea rappresentino la maggioranza dei voti assegnati al complesso degli Associati.

Le modalità di votazione sono stabilite di volta in volta dall'Assemblea.

Le nomine di persone devono avvenire a scrutinio segreto quando lo richieda almeno un quinto dei soci presenti.

Art. 11 – UFFICIO DI PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è aperta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di assenza o d'impedimento, dal Consigliere più anziano per età.

L'Assemblea nomina:

- l'Ufficio di Presidenza, composto da un Presidente, da due Vice Presidenti e da un Segretario;
- la Commissione composta da tre membri per la verifica delle deleghe e per il controllo delle votazioni.

Dei lavori dell'Assemblea viene redatto verbale da parte del Segretario.

Del verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea, dovrà essere inviata copia a Confservizi ed alle Federazioni nazionali ad essa aderenti.

Art. 12 – ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea costituisce il massimo organo dell'Associazione.

In particolare spetta all'Assemblea:

- determinare le direttive e gli orientamenti per l'azione da svolgere sul piano regionale in attuazione dei compiti previsti dall'art. 2;
- la nomina a maggioranza dei voti, su proposta della Commissione elettorale e dei Coordinamenti per le politiche settoriali, del Presidente e della Giunta dell'Associazione;
- l'approvazione dei Regolamenti per la costituzione dei Coordinamenti per le politiche settoriali;
- l'approvazione del Regolamento per eventuali indennità di carica e/o per la corresponsione di gettoni di presenza ai componenti gli Organi dell'Associazione;
- la nomina, su proposta della Giunta, della Commissione elettorale;
- la nomina dei tre membri effettivi e due supplenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
- l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo proposti dalla Giunta;
- l'approvazione di programmi o di progetti che comportino un impegno finanziario straordinario pluriennale per l'Associazione e la fissazione delle contribuzioni a carico degli Associati che desiderino essere parte di tali programmi o progetti;
- la nomina dei delegati all'assemblea di Confservizi, secondo quanto stabilito in proposito dallo Statuto di Confservizi stessa;
- l'approvazione del regolamento per la fissazione delle contribuzioni ordinarie e straordinarie a carico degli Associati;
- la determinazione e l'approvazione delle quote associative dovute dalle Imprese e dagli Enti aderenti;
- le modifiche allo Statuto, su proposta della Giunta;
- lo scioglimento dell'Associazione, la conseguente nomina di tre liquidatori, la determinazione dei loro poteri e la destinazione delle attività nette patrimoniali a finalità di utilità generale.

Art. 13 – COMMISSIONE ELETTORALE

L'Assemblea dell'Associazione, nell'ultima riunione prima dell'Assemblea elettiva, o quando lo ritenga opportuno, nomina nel proprio ambito, a maggioranza semplice e su proposta della Giunta, la Commissione elettorale.

Non possono essere eletti componenti della Commissione elettorale i membri della Giunta in carica.

La Commissione vigila al corretto svolgimento delle operazioni per l'elezione della Giunta.

In particolare:

- raccoglie le candidature emerse nelle assemblee dei Coordinamenti per le politiche settoriali;
- raccoglie le candidature proposte dalle associate;
- verifica l'eleggibilità dei candidati;
- provvede alla notifica agli Associati delle varie fasi delle elezioni;
- formula le proposte per la designazione del Presidente, della Giunta e del Collegio dei Revisori dei Conti individuando i candidati tra i nominativi segnalati dai Coordinamenti per le politiche settoriali e dalle aziende e li sottopone all'Assemblea.

Nella composizione della Giunta, oltre ai criteri indicati dall'Assemblea, la Commissione dovrà tenere conto del principio della massima rappresentatività settoriale e territoriale possibile.

Art. 14 – GIUNTA ESECUTIVA

La Giunta Esecutiva di Confservizi Lombardia è costituita dal Presidente e da un massimo di 20 membri, eletti dall'Assemblea Generale degli Associati, tra cui uno o più vice presidenti.

Almeno due terzi dei componenti la Giunta Esecutiva dovrà essere costituito da Presidenti di Aziende e/o Consorzi e/o Società, o da Amministratori Delegati di Società.

La Giunta si riunisce su convocazione del Presidente quando egli lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.

Alle riunioni di Giunta, senza diritto di voto, sono permanentemente invitati il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti e del Comitato tecnico – scientifico.

Le riunioni di Giunta sono valide con la presenza di un terzo dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti: in caso di parità, il voto del Presidente vale doppio.

Art. 15 – ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA ESECUTIVA

La Giunta Esecutiva attua le indicazioni e i mandati previsti dall'Assemblea.

In particolare:

- istruisce le proposte da sottoporre alle deliberazioni dell'Assemblea e dà esecuzione ad esse promuovendo, ove lo ritenga utile, la costituzione di commissioni di studio e gruppi di lavoro;
- promuove attività di studio, formazione e divulgazione di particolari aspetti della gestione pubblica nei campi economico, tecnico, legale, finanziario, sindacale, previdenziale e formativo, utilizzando all'uopo anche l'opera di persone od Enti particolarmente competenti nelle singole materie;
- decide sulle domande di ammissione di nuovi Soci;
- nomina i rappresentanti dell'Associazione presso Enti ed Associazioni;
- in caso di decadenza dei membri di Giunta provvede alla loro sostituzione;
- nomina il Direttore Generale dell'Associazione per la durata del suo mandato;
- nomina il Direttore responsabile e i membri dei Comitati di redazione delle pubblicazioni di cui è titolare o compartecipe;
- propone all'Assemblea i nominativi dei membri della Commissione elettorale;
- costituisce, quando ne ravvisa la necessità, le Commissioni ed i Gruppi di Lavoro, impegnando Amministratori e Dirigenti delle Imprese e degli Enti associati;
- indica le linee per la gestione economico-finanziaria;
- delibera su ogni materia di carattere patrimoniale e finanziario che eccede l'ordinaria amministrazione;
- propone all'Assemblea il bilancio di previsione e di esercizio;
- dispone quant'altro ritiene utile al raggiungimento degli scopi statutari nell'ambito delle direttive dell'Assemblea;
- esercita, in caso di urgenza, i poteri dell'Assemblea, salvo ratifica;
- delibera in merito alle assunzioni e ai licenziamenti, su proposta del Direttore Generale;

- nomina i delegati all'Assemblea di Confservizi, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea all'uopo convocata;
- stabilisce i criteri e le modalità degli eventuali rimborsi spese per i partecipanti alle attività dell'Associazione.

I membri di Giunta che si assentassero per tre sedute consecutive senza giustificazione vengono dichiarati decaduti e sostituiti.

Partecipano alle riunioni di Giunta il rappresentante del Comitato tecnico – scientifico con voto consultivo obbligatorio e il Direttore dell'Associazione con voto consultivo. Quest'ultimo non parteciperà alle sedute di Giunta in cui saranno trattati argomenti inerenti la sua persona.

Art. 16 – IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione.

In particolare, il Presidente:

- convoca l'Assemblea;
- convoca e presiede la Giunta;
- provvede all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e della Giunta;
- esercita, in caso di urgenza, i poteri della Giunta, salvo ratifica alla sua prima riunione.

Il Presidente può proporre alla Giunta la formazione di un Comitato Esecutivo, affidando a singoli componenti incarichi che rientrino nelle sue attribuzioni, proponendone i compensi.

Art. 17 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e di due supplenti eletti dall'Assemblea tra gli iscritti agli Ordini professionali dei dottori commercialisti e ragionieri o tra amministratori di aziende associate di comprovata esperienza.

Il Collegio dura in carica quattro anni.

Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sulla gestione economico-finanziaria dell'Associazione e ne verifica l'andamento ogni quadrimestre; presenta all'assemblea, prima della votazione, la relazione sul consuntivo.

Nella prima riunione il Collegio dei Revisori dei conti nomina un Presidente.

I Revisori dei conti assistono, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea; il Presidente assiste anche alle sedute della Giunta.

I Revisori dei conti supplenti sostituiscono quelli effettivi in caso di impedimento o di decadenza.

Art. 18 – IL DIRETTORE GENERALE

Il Direttore Generale dell'Associazione è nominato dalla Giunta per la durata del mandato della Giunta Stessa.

In particolare il Direttore Generale:

- esegue le delibere della Giunta;
- provvede al funzionamento e alla gestione dell'Associazione;
- formula proposte da sottoporre alla Giunta per il buon andamento dell'Associazione;
- cura il coordinamento operativo dell'attività dell'Associazione;
- svolge le funzioni di Segretario della Giunta;
- svolge gli incarichi particolari attribuitigli dalla Giunta;
- dirige il personale dell'Associazione.

Egli partecipa alle riunioni di Giunta con voto consultivo.

Art. 19 – COORDINAMENTI PER LE POLITICHE SETTORIALI

Per realizzare una più incisiva partecipazione degli Amministratori e dei Dirigenti degli Enti soci alla determinazione della politica dell'Associazione, una più adeguata elaborazione delle scelte

settoriali e generali, un più diretto rapporto con le politiche di Confservizi e delle Federazioni nazionali, sono istituiti i Coordinamenti per le politiche settoriali:

- elettricità e illuminazione pubblica
- gas
- ciclo delle acque
- igiene ambientale
- trasporti
- farmacie e servizi sanitari
- varie

I Coordinamenti, costituiti dai Presidenti delle Aziende e dagli Assessori dei Servizi Comunali Associati o da un loro Delegato, rappresentano un'articolazione organizzativa di Confservizi Lombardia, nonché il raccordo con la Federazione, con funzioni di elaborazione e di proposta relativamente allo specifico settore, per realizzare gli indirizzi e gli obiettivi strategici definiti dall'Assemblea dell'Associazione, al servizio dell'Associazione Regionale e dei singoli associati, in raccordo con la Federazione.

I Coordinamenti svolgono la loro attività sulla base di un Regolamento definito in un'Assemblea di settore, sottoposto per l'approvazione all'Assemblea.

Art. 20 – COMITATO TECNICO – SCIENTIFICO

Gli Amministratori Delegati e/o i Direttori degli Associati formano un Comitato tecnico – scientifico, con compiti di supporto agli organi statutari.

Il Comitato sarà composto da un massimo di sette membri.

I componenti il Comitato vengono nominati dalla Giunta su indicazione dei Direttori stessi. L'Associazione provvederà, in occasione dell'Assemblea rinnovo cariche, a convocare una riunione dei Direttori al termine della quale saranno indicati i nomi da sottoporre alla Giunta dell'Associazione per la formazione del Comitato tecnico – scientifico.

Il Comitato designa un proprio rappresentante in via permanente o di anno in anno, a partecipare, con voto consultivo obbligatorio, alle riunioni di Giunta dell'Associazione.

I Direttori potranno proporre alla Giunta la costituzione di gruppi di lavoro settoriali e intersettoriali per sviluppare temi tecnici e gestionali.

I responsabili dei gruppi di lavoro riferiranno agli organismi dell'Associazione le loro valutazioni e proposte.

TITOLO IV

PATRIMONIO – BILANCIO - CONTO CONSUNTIVO

Art. 21 - PATRIMONIO

Il patrimonio di Confservizi Lombardia è costituito:

- a) dagli eventuali contributi straordinari finalizzati ad acquisizione patrimoniale;
- b) dalle eccedenze attive delle gestioni annuali non riportate all'esercizio successivo;
- c) dagli investimenti mobiliari e immobiliari;
- d) dalla liquidazione delle società partecipate.

Art. 22 – GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

Alle spese occorrenti per il normale svolgimento dell'attività di Confservizi Lombardia, si provvede con le seguenti entrate:

- a) contributi degli Associati, previsti nel presente Statuto;

- b) contributi ordinari e straordinari di Regione, Enti pubblici, associati, Confservizi, Federazioni, ecc.;
- c) avanzi della gestione annuale precedente.

All'Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi riserve o capitale. Eventuali eccedenze attive della gestione annuale vanno riportate all'esercizio successivo ovvero trasferite a patrimonio.

Art. 23 – BILANCIO PREVENTIVO E CONTO CONSUNTIVO

Il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporsi all'esame ed all'approvazione dell'Assemblea devono essere corredati dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti e fatti pervenire agli Associati almeno otto giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea. L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

TITOLO V

MODIFICAZIONE DELLO STATUTO E SCIoglIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 24 – MODIFICAZIONI STATUTARIE

Le modificazioni dello Statuto dell'Associazione Confservizi Lombardia sono adottate dall'Assemblea con le modalità di cui all'art. 10 con decorrenza immediata.

Gli Associati che dissentissero dalle modifiche statutarie deliberate, potranno esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto.

Art. 25 – SCIoglIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione Confservizi Lombardia potrà essere deliberato dall'Assemblea con l'osservanza delle norme previste dall'art. 10 del presente Statuto.

In caso di scioglimento per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio netto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.